



Regione Veneto
Città metropolitana di Venezia
Comune di San Michele al Tagliamento

P.P.

VARIANTE al Piano Particolareggiato
dell'Arenile



Norme Tecniche di Attuazione Variante n. 1

Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco

Flavio Maurutto

Servizio Urbanistica ed Edilizia privata

dott.ssa Tamara Plozzer

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti
n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-
54589 | fax 0421 54532 | mail:
protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineering srl@legalmail.it

Marzo 2023

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano Particolareggiato dell'Arenile

Variante n. 1 alle Norme Tecniche di Attuazione

Testo allineato

Le modifiche sono evidenziate in rosso, le parti soppresse sono barrate
marzo 2023

Sommaro		
Art. 1.	Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato	6
Art. 2.	Valore prescrittivo degli elaborati	6
Art. 3.	Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato	7
Art. 4.	Definizioni	7
Art. 5.	Tipologie di insediamento entro il campo di applicazione del Piano Particolareggiato	9
Art. 6.	Strumenti e ambiti di attuazione	9
Art. 7.	Tempi di attuazione	9
Art. 8.	Zonizzazione	11
Art. 9.	Fasce funzionali parallele al mare	12
Art. 10.	Aree a verde attrezzato	15
Art. 11.	Area degli habitat dei litorali marini	15
Art. 12.	Percorsi	16
Art. 13.	Accessi	17
Art. 14.	Chioschi	17
Art. 15.	Standard dei servizi	19
Art. 16.	Infrastrutture pubbliche	19
Art. 17.	Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive	20
Art. 18.	Essenze arboree e arbustive	21
Art. 19.	Monitoraggio	21

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato

1. Il presente Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

a) Elaborati grafici di analisi

- Tav. 1 Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su foto volo GAI 1954;
- Tav. 2 Tendenze evolutive delle spiagge del delta Tilaventino (2004);
- Tav. 3/A Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base catastale, in scala 1:5000;
- Tav. 3/B Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base C.T.R., Ortofoto, in scala 1:5000;
- Tav. 3/C Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PI vigente;
- Tav. 3/D Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PPA vigente;
- Tav.3/E Individuazione dell'ambito di intervento del PPA sulla zonizzazione del PI adottato;
- Tav. 4/A Carta dei vincoli;
- Tav. 4/B Carta delle invarianti;
- Tav. 4/C Carta delle fragilità;
- Tav. 5 Tipologie di gestione;
- Tav. 6 Strutture e reti tecnologiche esistenti;

b) Elaborati grafici di progetto:

- TAV. 7 A/B/C/D/E Aree concessionabili e aree libere, in scala 1:2000;
- TAV. 8 A/B/C/D/E Individuazione delle fasce funzionali, in scala 1:2000;
- TAV. 9 Schema delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete di progetto;
- TAV. 10 Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92.

c) Documenti

- *Relazione Tecnica;*
- *Norme Tecniche di Attuazione;*
- *Schema di convenzione;*
- *Piano particellare;*
- *Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete;*
- *Asseverazione di non necessità di Studio di compatibilità idraulica;*
- *Verifica della accessibilità all'arenile L. 13/89, art. 24 L. 104/92, relazione;*
- *Valutazione di Incidenza Ambientale;*
- *Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.*

Art. 2. Valore prescrittivo degli elaborati

1. Hanno valore prescrittivo, con le precisazioni di cui ai successivi articoli, i seguenti elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1:

- TAV. 7 A/B/C/D/E Aree concessionabili e aree libere, in scala 1:2000;
 - TAV. 8 A/B/C/D/E Individuazione delle fasce funzionali, in scala 1:2000;
2. Nel caso di contrasto tra le superfici indicate negli elaborati di PPA e le superfici di rilievo prevale la misura derivante dal rilievo dello stato di fatto verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3. Contenuti e campo di applicazione del Piano Particolareggiato

1. Il presente strumento urbanistico, costituisce la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) del comune di San Michele al Tagliamento, redatto in conformità all'Allegato S/1 e ai sensi dell'art. 47 della L.R. 4.11.2002, n. 33 e successive modifiche, con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

2. Il Piano Particolareggiato disciplina le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, nonché le modalità di intervento all'interno del campo di applicazione come definito al comma successivo.

3. Il campo di applicazione della presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) è costituito dalle aree demaniali marittime, comprese quelle retrostanti l'arenile ma funzionali alla balneazione, nonché dalle aree private assoggettate dal P.I. e contenute nell'ambito territoriale definito come «ambito di intervento» nelle Tav. 3/A (Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base catastale, in scala 1:5000) e 3/B (Individuazione dell'ambito di intervento del PPA su base C.T.R., Ortofoto, in scala 1:5000) e interessa i mappali come esattamente individuati nella medesima tavola 3/A.

4. Il presente Piano Particolareggiato contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 23, comma 01., lettera b) del D.P.R. 380/01, come esattamente definite nei successivi Art. 9 e Art. 17, e pertanto gli interventi, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

5. Gli interventi relativi a strutture mobili dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a ~~90~~ 180 giorni, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, pertanto le corrispondenti *opere contingenti temporanee* necessitano di una comunicazione di avvio dei lavori per essere installate, **fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'eventuale aggiornamento del titolo concessorio.**

6. Gli interventi relativi alle strutture mobili diverse da quelli definiti al comma precedente e che non rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o permesso di costruire se di primo impianto all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.

7. **Ai fini dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi si potrà distinguere tra le strutture stagionali mobili, destinate al periodico smontaggio e rimontaggio, e i punti di ancoraggio delle medesime che in funzione delle dinamiche di erosione e delle mareggiate potranno essere localizzati entro specifici limiti di inviluppo individuati in una apposita planimetria di progetto.**

Art. 4. Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):

- Arenile: la parte del territorio delimitata a mare dalla battigia e a terra dalla linea riportata sugli elaborati grafici di cui al precedente Art. 1, comma 1. lettera b);
- Battigia: il limite dell'arenile verso il mare. Si intende la linea di intersezione fra mare e terra, definita dal limite tra sabbia asciutta e bagnata. In considerazione del continuo modificarsi della morfologia dei luoghi, potrà subire variazioni locali per effetto dell'interramento ed erosione naturali o del ripascimento, ovvero per eventuale realizzazione delle opere di difesa a mare, senza che ciò comporti variante al PPA;
- Arenile di libero transito: come definito dal comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Soggiorno all'ombra: come definito dal comma 8, lettera b) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Servizi di spiaggia: come definito dal comma 8, lettera c) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
- Concessione demaniale: la parte di spiaggia data in concessione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia;
- Superficie della Concessione demaniale: area della superficie in concessione così come risulta dagli atti;
- Pertinenze demaniali: costruzioni o altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del Demanio marittimo. Su questi manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in casi particolari interventi di ristrutturazione edilizia;
- Strutture di difficile rimozione: costruzioni in muratura ordinaria, in cemento armato, o con elementi di prefabbricazione pesante, con solai in cemento armato semplice o misto, o con solai in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilati alle costruzioni precedentemente descritte;
- Strutture di facile rimozione o reversibili: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate ed esclusivamente con materiali ecocompatibili. **Sono ammesse strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.** Al termine del periodo di concessione ogni struttura dovrà essere rimossa lasciando libera la spiaggia;
- Strutture mobili: strutture che a fine stagione sono effettivamente rimosse con il ripristino dello stato dei luoghi, nonché opere provvisorie realizzate per impedire il trasporto della sabbia dal vento durante la stagione invernale;
- Spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative: si tratta di spazi in cui è ammesso il posizionamento di strutture mobili di supporto alle attività di noleggio di piccoli natanti, di lancio per paracadute ascensionale, attività di windsurf e altre attrezzature per giochi a mare.
- Isole di servizio: ambiti di localizzazione delle strutture di facile rimozione i cui limiti di inviluppo sono individuati negli elaborati grafici del PPA.

2. Si richiamano inoltre le “Definizioni uniformi”, di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, nonché le ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale.

3. Si richiamano altresì le definizioni contenute nel Glossario – Edilizia libera, contenuto nel Dm 2 marzo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL 25 novembre 2016, n. 222.

Art. 5. Tipologie di insediamento entro il campo di applicazione del Piano Particolareggiato

1. Si riportano di seguito le principali tipologie di insediamento entro il campo di applicazione del PPA, ai sensi dell'Allegato S/4 della L.R. 4.11.2002, n. 33, ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):

- a) stabilimento balneare senza strutture fisse;
- b) stabilimento balneare con strutture fisse;
- c) servizi di ristorazione senza ricettività:
 - chioschi;
 - bar;
 - ristoranti;
 - punti di ristoro/distributori automatici;
 - punti di somministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) della LR 11/2013 e s.m.i.
- d) infrastrutture private:
 - impianti sportivi e ricreativi (piscine, giochi d'acqua e giochi vari);
 - attività legate al fitness e wellness;
 - impianti tecnologici;
- e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio, punti di alaggio barche e specchi acquei;
- f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate, quali:
 - percorsi ciclabili e pedonali
 - condutture, prese a mare, sottoservizi in genere;
 - spazi per manifestazioni pubbliche e impianti per il pubblico spettacolo;
 - pontili e opere marittime di difesa dall'erosione costiera.

Art. 6. Strumenti e ambiti di attuazione

1. Il Piano Particolareggiato si attua secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante *intervento diretto* (Permesso di Costruire, Permesso di costruire convenzionato, SCIA, CILA, ecc.), redatto dagli aventi titolo in conformità alle disposizioni contenute nelle tavole 8 A/B/C/D/E del precedente art. 1, comma 1. lettera b);
 - b) mediante *intervento diretto* dei soggetti convenzionati o dei soggetti pubblici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio.

Art. 7. Tempi di attuazione

1. Il Piano Particolareggiato ha validità per i dieci anni successivi alla sua approvazione relativamente alle opere di urbanizzazione in esso previste, per l'esecuzione delle quali comporta la dichiarazione di pubblica utilità, rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo

di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.

2. Prima della scadenza la validità del Piano Particolareggiato potrà essere prorogata per altri cinque anni, ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO II. ZONIZZAZIONE

Art. 8. Zonizzazione

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 sono individuate le seguenti aree dell'arenile:

- *Aree concessionabili;*
- *Aree libere;*

2. Le aree concessionabili comprendono le concessioni demaniali esistenti e le nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del presente PPA, la cui esatta localizzazione e dimensione sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

3. Tra le aree concessionabili sono state comprese alcune aree demaniali classificate come habitat dei litorali marini e come aree a verde attrezzato, al solo fine di assicurarne la cura e la manutenzione in conformità alle specifiche norme di tutela di cui ai successivi Art. 10 e Art. 11, fermo restando l'uso pubblico di tali aree.

4. Le nuove concessioni devono avere un fronte mare minimo di ml. 200 qualora riguardino aree che comprendano anche il soggiorno all'ombra. Tale misura potrà variare in diminuzione in presenza di tratti di arenile di completamento o interclusi tra altre concessioni, fatta eccezione per le aree antistanti a singoli complessi ricettivi a gestione unitaria confinanti con l'arenile, nel qual caso la lunghezza dell'area in concessione potrà essere di pari misura.

5. Ogni cinque concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in ogni caso almeno uno ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di accessi all'arenile.

6. Le aree libere sono destinate alla balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico e non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni e/o concessionate a tal fine.

7. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere eventualmente previste dalla presente Variante al PPA entro le aree libere intercluse tra concessioni ovvero non oltre una fascia di ml 50 negli altri casi (osservazione 10.2.1 e 17.1) dovranno essere garantite dai concessionari delle aree poste a contatto.

8. Tale prescrizione ~~sarà introdotta suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore della presente Variante al PPA mentre~~ sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.

9. Le aree libere in cui è consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione di cui all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, art. 4 secondo punto, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 60/1993 sono localizzate nei settori di Bibione Est, a est di Via del mare, e Bibione Pineda, a ovest delle aree concessionabili, (osservazione 25.2).

10. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono ammesse solo strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli. In considerazione della fragilità dell'arenile e del suo rilevante valore paesaggistico e ambientale non sono ammesse strutture di difficile rimozione, pertanto per queste strutture qualora esistenti non trovano applicazione gli interventi previsti dagli art. 6 e 7 della LR 4 aprile 2019 n. 14, in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b) dell'art. 3 della medesima legge (osservazione 25.1), ~~fatta salva la possibilità di realizzare tali interventi utilizzando~~ strutture di facile rimozione o reversibili.

11. Per le strutture di difficile rimozione esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001, fatto salvo

quanto previsto dal successivo Art. 16. Sono ammessi inoltre gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001, limitatamente alla tipologia di ristrutturazione edilizia conservativa dell'organismo edilizio che comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; qualora l'intervento edilizio comporti la demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio originario, la ricostruzione dovrà essere fatta con strutture di facile rimozione o reversibili, escludendo le strutture di difficile rimozione (osservazione 10.1.c e 15.3).

12. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono sempre ammesse le seguenti opere:

- a) opere provvisorie aventi la finalità della conservazione degli arenili e la protezione dei manufatti durante i periodi in cui le spiagge non sono utilizzate;
- b) depositi temporanei di materiale spiaggiato, purché adeguatamente vagliato e delimitato in modo da evitarne la dispersione. I depositi dovranno rimanere per il tempo strettamente necessario in relazione alla loro gestione, per un tempo non superiore a **6 12** mesi;
- c) interventi e opere aventi la finalità di conservazione, tutela, stabilizzazione e ripristino dell'arenile.

Art. 9. Fasce funzionali parallele al mare

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 sono individuate le seguenti fasce funzionali in conformità al comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33:

- *Arenile di libero transito;*
- *Soggiorno all'ombra;*
- *Servizi di spiaggia.*

2. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 in prossimità dell'Arenile di libero transito, sono individuati altresì degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 17. **La loro localizzazione negli elaborati grafici di progetto è indicativa e potrà essere meglio precisata in sede di rilascio o variazione della concessione demaniale.** Le strutture mobili localizzate entro tali spazi attrezzati non potranno avere altezza superiore a m. 1,00 e dovranno essere collocate ortogonalmente alla battigia, al fine di non intralciare la vista del mare. In relazione alla dinamica della linea della battigia e al fenomeno dell'erosione, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, tali *spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative* potranno subire delle rimodulazioni interessando la fascia funzionale di soggiorno all'ombra. **È ammessa la possibilità di ridurre il numero degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative; in tal caso l'area degli spazi soppressi non potrà essere oggetto di una nuova concessione finalizzata alle attività di noleggio di piccoli natanti e potrà essere utilizzata per il soggiorno all'ombra.**

3. Nell'arenile di libero transito, la cui profondità minima è di ml. 5, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nell'arenile di libero è vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.

4. Nella fascia funzionale di soggiorno all'ombra possono essere installati ombrelloni posti al vertice di maglie aventi dimensione uguale o superiore a ml. 4.00 x 4.00, ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le dimensioni minime dei lati

potranno essere ridotte fino a ml. 2.50 x 3.00 con il lato minore parallelo al mare. In tale fascia possono essere inoltre posizionati arredi destinati all'ombreggiatura, percorsi, pedane, sdraio e analoghe attrezzature da spiaggia. Possono essere localizzate altresì aree dedicate al benessere, attrezzate con gazebo corredati da tende, chaise longue, lettini e tavolini, vasche idromassaggio fino ad un massimo di un quinto della superficie concessione o di intervento destinata a fascia funzionale di soggiorno all'ombra.

5. In prossimità dell'Arenile di libero transito è ammessa la realizzazione di strutture mobili dedicate esclusivamente alla sicurezza, quali ad esempio postazioni per gli addetti alla sorveglianza e al salvataggio, il posizionamento di natanti da salvataggio. In relazione alla dinamica di evoluzione della linea della battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, è ammessa la possibilità di ricavare spazi per il collocamento temporaneo dei piccoli natanti da noleggio, disposti in fila ortogonalmente alla battigia e parallelamente agli ombrelloni, lungo le corsie pedonali al fine di non intralciare la vista del mare.

6. La fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio ed infrastrutture:

- *cabine spogliatoio;*
- *deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia, compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;*
- *servizi igienici;*
- *tende da ombra per bagnanti (ombrelloni, gazebi, ecc.), collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio);*
- *docce;*
- *strutture di coordinamento e sorveglianza della spiaggia;*
- *sedi di Pronto Soccorso, uffici informazioni e ricerca bambini;*
- *chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) comprensivi di eventuali strutture accessorie come pergolende e sun Room;*
- *punti di ristoro/distributori automatici;*
- *aree e strutture per le attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere (area wellness e fitness con cyclette). La superficie dell'area destinata attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere, è comprensiva dell'area funzionale all'utilizzo dei giochi medesimi (area di sicurezza che deve essere rapportata alla tipologia dei giochi impiegati).*
- *beach village con palco per attività sportive e spettacoli;*
- *isole attrezzate per fumatori, idoneamente delimitate con divieto di abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (tali strutture possono essere collocate anche nelle aree libere o nelle aree private - osservazione 17.2);*
- *isole per la raccolta differenziata dei rifiuti degli utenti della spiaggia;*
- *attrezzature di supporto alle attività di noleggio di piccoli natanti, di lancio per paracadute ascensionale, scuola di windsurf in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 17.*

7. Entro la fascia funzionale dei servizi di spiaggia le Strutture di Facile Rimozione o Reversibili devono essere localizzate di norma in strutture accorpate entro i *limiti di inviluppo delle isole di servizio*, così come individuate nelle Tavv. 8 - Individuazione delle fasce funzionali, e disposte ortogonalmente alla linea di battigia. Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni sulla permeabilità visiva di cui al successivo Art. 17 comma 1.

8. La superficie destinata alle attività di gioco, svago e benessere non dovrà essere inferiore ad un quinto della superficie destinata al soggiorno all'ombra per ciascuna concessione o stabilimento balneare.

9. In ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori, in conformità all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, è prescritta la realizzazione di:

- Apposita cartellonistica multilingue;
- una struttura amovibile destinata al posto di sorveglianza di dimensioni non superiori a mq. 10, di zone d'ombra realizzate anche con strutture di legno e copertura in tela amovibili, di punti di abbeveraggio e servizi di doccia ad uso esclusivo degli animali, di appositi cestini per i rifiuti, di distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di contenitori per la deposizione di deiezioni solide;
- a servizio degli accompagnatori la realizzazione di servizi igienici e docce aperte nella misura minima di cinque servizi igienici, uno dei quali per disabili, e cinque docce.
- Interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia;
- L'accesso agli ambiti sarà delimitato da strutture amovibili e dotato di apposita segnaletica costituita da cartelli su paletti in legno.
- Lo specchio acqueo destinato a balneazione dei cani sarà delimitato da "panne" galleggianti con parte immersa di almeno 20 cm per una ampiezza massima di 50 ml.

10. Al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali, e per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, in sede attuativa è ammessa: ~~la traslazione delle fasce funzionali per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, nonché la sovrapposizione della fascia di soggiorno all'ombra e della fascia di servizi di spiaggia fino ad un massimo del 50% della loro profondità finalizzata ad una gestione integrata dei servizi e del soggiorno all'ombra. Nella fascia di sovrapposizione è ammessa la localizzazione di sole strutture mobili, come definite dal precedente Art. 4~~

- nelle aree soggette al fenomeno dell'erosione: *recuperare* la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'area più prossima alla zona in cui si è verificata l'erosione nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto degli standard dei servizi prescritti dal successivo Art. 15;
- nelle aree soggette al fenomeno del ripascimento naturale: *estendere* la superficie della fascia funzionale "soggiorno all'ombra" nell'ambito della superficie in concessione, nel rispetto della fascia minima di arenile di libero transito (min. ml. 5) e degli standard dei servizi prescritti dal successivo Art. 15.

11. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 1 sono indicati alcuni corridoi di lancio, che dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni del competente organo della Capitaneria di Porto. A tali corridoi potranno corrispondere degli spazi attrezzati con strutture mobili in prossimità della battigia, lasciando sgombro l'arenile di libero transito per una profondità di almeno ml. 5,00, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 17, nonché delle piscine galleggianti, piattaforme e isole gonfiabili per giochi d'acqua idoneamente posizionate. Potranno inoltre essere delimitati, con piccole boe di segnalamento, dei percorsi canalizzati paralleli alla costa per l'attività natatoria e piccole piattaforme di sosta con scaletta e bandiera di segnalazione antistanti le torrette di salvataggio.

Art. 10. Aree a verde attrezzato

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuate le aree a verde attrezzato in cui è ammessa la realizzazione di spazi attrezzati per la sosta e il pic-nic, con tavoli e panchine in legno, l'installazione di attrezzature per il gioco e lo svago, la realizzazione di percorsi vita, **l'eventuale ripristino delle sponde**, nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle aree.

Art. 11. Area degli habitat dei litorali marini

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 è individuata l'area degli habitat dei litorali marini che comprende le aree boschive, dunose e lagunari che hanno caratteristiche ambientali e naturali di particolare pregio nonché le aree adiacenti classificate come ricoperte da foreste e boschi ed interessate dalla presenza di residui dunali e biotopi.

2. L'obiettivo principale per queste aree è la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente naturale, nonché le attività di studio e ricerca e di fruizione naturalistica compatibili con la conservazione.

3. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare in modo significativo i caratteri naturalistici di queste aree o comprometterne, in modo diretto o indiretto, la conservazione.

4. In particolare sono vietati, salvo gli interventi previsti dal presente articolo:

- l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili naturali delle dune;
- il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi tipo compreso il materiale di risulta di dragaggi, di attrezzature, macchinari o quant'altro possa alterare la morfologia o la vegetazione naturale;
- gli interventi che comportino l'asporto o il danneggiamento della flora spontanea;
- gli interventi che possano alterare il collegamento idrico esistente tra gli specchi lacustri costieri o lagunari presenti dietro la linea di battigia o nella fascia retrodunale, come ad esempio nell'area del Rivelino;
- l'accesso con i mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, nonché la pulizia dell'arenile, interventi di ripascimento e di difesa spondale e di difesa della costa; in questi casi l'accesso avverrà lungo i percorsi che comporteranno la minore alterazione alla morfologia ed alla vegetazione naturale;
- l'abbattimento di alberi, fate salvi gli interventi di cui al comma successivo, le comprovate ragioni fitosanitarie, di pubblica incolumità ovvero in base a prescrizioni di diritto pubblico e privato;
- l'installazione di insegne, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda, salvo la segnaletica connessa alla tutela ed alla conoscenza delle aree tutelate.

5. Ove emergano fenomeni di degrado degli habitat naturali per effetto di eccessive presenze antropiche, si provvederà con ordinanza sindacale alla interdizione dell'accesso nelle suddette aree anche, se necessario, con l'impiego di idonea recinzione.

6. Sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione, miglioramento e ricostituzione della morfologia e della vegetazione naturali, tra cui:

- gli interventi di conservazione e ricostituzione dell'ambiente naturale dei litorali, delle dune e dei boschi ad esse immediatamente retrostanti;
- gli interventi di piantumazione e di selvicoltura naturalistica finalizzati alla conservazione ed al raggiungimento di equilibri più prossimi a quelli naturali;

- la eliminazione di specie vegetali estranee all'ambiente ed altri interventi volti a modificare l'attuale assetto vegetazionale unicamente nell'ambito di progetti finalizzati alla rinaturalizzazione sulla base di studi scientifici.
 - in prossimità dei percorsi ciclopedonali o delle isole di servizio è ammessa la possibilità di realizzare delle torrette belvedere, birdwatching per favorire la percezione della valenza ambientale dell'arenile (osservazione 6.2)
7. Negli interventi di piantumazione saranno impiegate le specie di cui al successivo Art. 18 - Essenze arboree e arbustive.
8. La scelta delle specie da impiegare negli interventi di ripristino di ambienti naturali, compresi i consolidamenti delle dune, sarà effettuata sulla base di specifici progetti ove la scelta delle specie avverrà sulla base delle analisi dell'ambiente da ricostituire, sulla base delle composizioni delle formazioni potenziali originarie e, ove necessario, delle varie fasi dinamiche naturali.
9. La realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, di infrastrutture a rete, di impianti tecnologici di produzione, deposito e distribuzione di energia è subordinata alla documentazione della necessità di interessare le aree naturali per la mancanza di alternative valide e al contestuale ripristino ambientale dei luoghi interessati, oltre a interventi di ricomposizione paesaggistica e naturalistica delle aree contigue. Non è in ogni caso consentita la realizzazione di nuove infrastrutture aeree.
10. Sono ammessi gli interventi di manutenzione del sabbiodotto esistente e quelli di completamento dei lavori di ricomposizione ambientale già autorizzati comprensivi della tipologia delle essenze arboree previste nel progetto e delle relative prescrizioni, nonché della corrispondente manutenzione dei lavori di ricomposizione, anche mediante l'individuazione di un'area di deposito e stoccaggio della sabbia, al fine di realizzare e monitorare i ripascimenti previsti (adeguamento Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza e le intese).

Art. 12. Percorsi

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuati i percorsi in arenile, distinti nelle seguenti tipologie:
- a) duna artificiale con percorso pedonale e ciclabile, corrispondente al tracciato della duna artificiale esistente;
 - b) area del percorso pedonale e ciclabile di progetto, corrispondente alla parte di tracciato che completa il percorso della duna ad ovest;
 - c) percorsi pedonali e ciclabili esistenti;
 - d) percorso protetto.
2. Il tracciato e la profondità dell'“area del percorso pedonale e ciclabile di progetto”, così come individuati nelle Tavv. 8 “Individuazione delle fasce funzionali” hanno carattere indicativo e dovranno essere puntualmente definiti in sede di progettazione con riferimento all'obiettivo di non compromettere l'assetto esistente sia delle dune che della vegetazione litoranea.
3. Nelle aree individuate come “area degli habitat naturali dei litorali marini” i percorsi saranno realizzati privilegiando varchi e tracce già presenti, in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune e della vegetazione naturale in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA, **anche utilizzando pedane in legno o tappeti avvolgibili.**
4. Le eventuali dune artificiali dovranno essere realizzate mediante apporto di terreno e sabbia e con andamento delle scarpate tale da non assumere l'aspetto di argine.

5. Avranno pendenza naturale, sia a monte che verso il fronte mare, non superiore, comunque, al 50%.

6. Per la stabilizzazione dei materiali di riporto si adotteranno metodi verdi di fissazione e di consolidamento.

7. Le dune naturali esistenti o di nuova costruzione non potranno essere interrotte da sottopassi o tunnel di collegamento con la spiaggia.

8. Il collegamento pedonale è previsto a mezzo di scale e di rampe (obbligatorie) con pendenza non superiore all'8%.

9. All'interno delle aree destinate ai "servizi di spiaggia" e al "soggiorno all'ombra" dovranno essere previsti percorsi pedonali di larghezza minima ml. 1,50 con andamento tendenzialmente parallelo alla battigia e percorsi posti normalmente alla stessa di larghezza minima ml. 1,00 realizzati in conformità con le prescrizioni di cui al successivo Art. 17. e dall'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA. Nel settore di Bibione est, considerate le caratteristiche dimensionali e le criticità legate al fenomeno erosivo sono ammessi percorsi con andamento inclinato rispetto alla battigia, con un massimo di 45° (osservazione 6.3).

10. Il percorso protetto indicato nella Tav. 8 in corrispondenza delle Terme di Bibione potrà essere attrezzato con un ponte di collegamento protetto soprastante realizzato come struttura reversibile di facile rimozione.

Art. 13. Accessi

1. Negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuati gli accessi dalla viabilità esterna all'ambito, gli accessi all'arenile interni all'ambito del PPA e gli accessi al mare.

2. Le individuazioni di progetto concernono tratti di viabilità esistenti o comunque già in fase di definizione che restano comunque esterni all'ambito di piano.

3. Gli accessi al mare come individuati nelle Tavole di progetto hanno valore indicativo ferma restando l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni vigenti in materia.

Art. 14. Chioschi

1. Il numero dei chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non può superare quello ottenuto dal rapporto tra la lunghezza della citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml. I chioschi devono essere previsti alla distanza reciproca minima indicata negli elaborati di progetto, di cui alla lettera b) del primo comma del precedente Art. 1; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5,50 con un massimo di mq. coperti 42,00, ~~per un totale complessivo minimo di 90 mq.~~ e altezza totale inferiore a ml. 5,00. ~~La superficie complessiva del chiosco – bar comprende la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché i magazzini e i vani tecnici per gli eventuali impianti di climatizzazione.~~

2. ~~I chioschi – bar devono avere la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il personale.~~ Il magazzino a servizio del chiosco, comprensivo di eventuali spogliatoi, di dimensione massima di mq 25,00 e altezza massima di ml. 2,70 e i servizi igienici per i clienti e il personale possono essere localizzati nelle immediate adiacenze e le loro superfici sono aggiuntive a quelle indicate nel comma precedente.

3. I materiali impiegati per la costruzione o ristrutturazione dei chioschi-bar dovranno essere conformi a quanto previsto dal successivo Art. 17 e dall'Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA.

4. La superficie esterna potrà essere coperta mediante installazione ~~per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare~~ di tendaggi, orizzontali, pergotende, sun Room e dehors mobili ~~non computabili ai fini della superficie coperta~~ fino ad un massimo di ~~90~~ 250 mq ~~comprensivi della superficie coperta del chiosco medesimo e altezza totale inferiore a ml. 5.00; oltre sono computati per la parte eccedente (osservazione 17.4).~~

5. Il posizionamento dei chioschi, così come individuati nelle Tavv. 8 potrà subire in sede di progettazione limitate modifiche finalizzate ad una migliore disposizione funzionale dei servizi, tenendo conto del fenomeno erosivo in atto nella zona posta ad est di p.le Zenith.

6. Per i chioschi esistenti sono ammessi i soli interventi ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumenti della superficie coperta e della superficie complessiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli interventi dovranno essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione della tipologia.

7. Sono sempre consentiti gli adeguamenti agli standard previsti per i chioschi di progetto.

TITOLO III. SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Art. 15. Standard dei servizi

1. Gli standard minimi di offerta degli stabilimenti balneari sono i seguenti:
 - 1 WC ogni 200 ombrelloni;
 - 1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni;
 - 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni;
2. Il calcolo degli standard minimi di cui sopra dovrà essere esteso anche alle aree libere contigue assumendo i seguenti standard minimi:
 - 1 WC ogni ~~1600~~ 3200 mq.
 - 1 doccia a quattro getti ogni ~~1200~~ 2500 mq.
 - 1 cabina ogni ~~1600~~ 3200 mq.
3. Per la fruizione da parte dei portatori di handicap devono essere rispettati i seguenti standard minimi:
 - per ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare almeno un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo le vigenti norme;
 - almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all'ombra pavimentati;
 - apposita segnaletica per servizi e percorsi.
4. Ogni gruppo di servizi igienici deve prevedere almeno un w.c., una doccia e qualora previsto uno spogliatoio accessibile ai disabili.
5. Ogni chiosco-bar deve avere nelle vicinanze almeno un w.c.
6. Al fine di ridurre l'impatto dei veicoli sull'arenile e sulle aree retrostanti, il rispetto della dotazione di posti auto adeguanti alla capienza degli stabilimenti balneari, nella misura definita dalla LR 33/2002, all'allegato S/1, lettera b) sesto alinea, può essere ottenuto mediante convenzionamento di aree destinate a parcheggio dallo strumento urbanistico o convenzionamento di aree private, ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004, comma 5.

Art. 16. Infrastrutture pubbliche

1. Ambiti preferenziali per spettacoli e manifestazioni. Nelle Tavv. 8 sono indicati gli ambiti preferenziali per spettacoli e manifestazioni in cui localizzare le attrezzature per spettacoli e manifestazioni all'aperto, in conformità al regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo.
2. Faro. Nella Tav. 8E è indicato l'ambito di pertinenza del faro posto nella zona Est di Bibione. Sono ammessi interventi di recupero del fabbricato da attuarsi nel rispetto della tipologia originaria e della naturalità dell'area di pertinenza. Sono ammesse le destinazioni a funzioni di interesse pubblico previa verifica dell'effetto antropico sull'area. L'ambito del faro è equiparato agli ambiti preferenziali per spettacoli e manifestazioni in cui sono ammessi gli interventi di cui al precedente comma 1.
3. Pontile. Viene prevista la realizzazione di un pontile costituito da un impalcato in legno con struttura a travate in acciaio a pali in c.a. o legno sul prolungamento di Corso del sole, della larghezza massima di m. 7,50 e lungo non più di m. 450,00 rispetto alla radice (posta sulla battigia). Le quote dell'impalcato e quelle di intradosso dovranno garantire la transitabilità pedonale e dei mezzi di servizio e soccorso.

4. Belvedere. Nella Tav. 8A è indicato l'ambito di pertinenza del belvedere, la cui localizzazione è prevista nella zona Ovest di Bibione, come elemento di integrazione del percorso pedonale e ciclabile di visitazione dell'area degli habitat di Baseleghe.

Art. 17. Disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive

1. Permeabilità visiva. La massima percentuale di fronte spiaggia occupabile dalla proiezione verso il mare o verso le aree retrostanti delle strutture rimovibili e mobili che ostruiscono la visuale dalla passeggiata è pari al 30% sia del fronte spiaggia delle singole isole di servizio, sia del fronte della concessione o dell'ambito di intervento interessato dalla fascia funzionale dei servizi alla spiaggia. La massima percentuale di fronte spiaggia occupabile è elevata al 50% delle singole isole di servizio in presenza di entrambe le seguenti condizioni: estensione delle isole di servizio inferiore a ml 60 e profondità inferiore a ml 20 (osservazione 6.1). Il fronte continuo delle strutture rimovibili e mobili che ostruiscono tale visuale non potrà essere superiore a ml. 20,00, prevedendo tra due cortine di strutture l'interposizione di vuoti aventi una larghezza minima di ml. 10.00.

2. Caratterizzazione dei settori dell'arenile. I materiali e le forme dei manufatti di cui ai successivi commi potranno essere differenziati per settori omogenei come individuati nell'*Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA*, in conformità alle disposizioni ivi contenute.

3. Di norma le cabine, le docce, i servizi igienici e gli uffici/magazzini (nucleo attrezzato) dovranno essere realizzati in un unico aggregato edilizio, secondo la tipologia riportata nell'*Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA*.

4. Le cabine per spogliatoio e per servizi igienici devono avere una dimensione massima ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50; sono ammesse dimensioni diverse per le strutture destinate ai portatori di handicap e nursery.

5. Le strutture destinate ad ufficio magazzino e refettorio possono avere dimensioni massime di ml. 5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. ~~2,50~~ 2,70 compatibilmente con il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.

6. La scelta degli elementi di arredo (panchine e sistemi di sedute, cestini portarifiuti, fioriere) della segnaletica verticale, dovrà essere conforme alle indicazioni riportate nell'*Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA*.

7. I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle strutture in genere, dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti, sia per quanto riguarda la degradabilità nel tempo, sia per l'aspetto formale, estetico, cromatico e antivandalico.

8. In particolare nell'area di arenile interessata dalla presenza di aree classificate come "area degli habitat naturali dei litorali marini" dovrà essere utilizzato prevalentemente il legno.

9. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali idonei sia per un'utenza a piedi scalzi che per quella su sedia a rotelle.

10. Per quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi al mare all'interno delle zone libere o di soggiorno all'ombra, dovranno essere realizzati con materiali idonei a consentire la rimozione annuale al termine della stagione turistica.

11. Le attrezzature di supporto alle attività di noleggio di piccoli natanti, le casse per il deposito degli attrezzi, i manufatti per il rimessaggio ortogonale, la gabbia per custodia ed aste per appendere le vele, i supporti di lancio per paracadute ascensionale dovranno essere mobili e disposte ortogonalmente alla battigia, ad esclusione della parte strutturale degli ancoraggi delle piattaforme o isole per giochi d'acqua posizionati entro i 500 ml dalla battigia, e realizzati in conformità alle indicazioni riportate nell'*Allegato Tipologico dei manufatti ammessi entro l'ambito del PPA*.

Art. 18. Essenze arboree e arbustive

1. Negli interventi si privilegeranno le specie autoctone o naturalizzate di cui alla seguente tabella:

a) Ambienti medio-asciutti

Specie arboree	Specie arbustive
<ul style="list-style-type: none">- <i>Leccio (Quercus ilex)</i>- <i>Frassino minore (Fraxinus ornus)</i>- <i>Acer campestre (Acer campestre)</i>- <i>Pino marittimo (Pinus pinaster)</i>- <i>Pino domestico (Pinus pinea)</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Ginepro (Juniperus communis)</i>- <i>Biancospino (Crataegus monogyna)</i>- <i>Crespino (Berberis vulgaris)</i>- <i>Ginestrella comune (Osyris alba)</i>- <i>Ilatro sottile (Phyllirea angustifolia)</i>- <i>Ilatro comune (Phyllirea latifolia)</i>- <i>Ramno spinello (Rhamnus saxatilis)</i>- <i>Scotano (Cotinus coggygria)</i>- <i>Prugnolo (Prunus spinosa)</i>- <i>Sanguinella (Cornus sanguinea)</i>- <i>Cisto rosso (Cistus incanus)</i>- <i>Viburno lantana (Viburnum lantana)</i>- <i>Lentaggina (Viburnum tinus)</i>- <i>Agazzino (Pyracantha coccinea)</i>

b) Ambienti freschi-umidi

Specie arboree	Specie arbustive
<ul style="list-style-type: none">- <i>Ontano nero (Alnus glutinosa)</i>- <i>Pioppo nero (Populus nigra)</i>- <i>Pioppo bianco (Populus alba)</i>- <i>Salice bianco (Salix alba)</i>- <i>Salice da ceste (Salix triandra)</i>- <i>Salice cenerino (Salix cinerea)</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Sanguinella (Cornus sanguinea)</i>- <i>Asparago amaro (Asparagus maritimus)</i>

Art. 19. Monitoraggio

1. È previsto il monitoraggio annuale della linea di battigia per garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali di cui al precedente Art. 9, consentendo l'aggiornamento dinamico della fascia di libero transito, nonché il posizionamento sia degli spazi attrezzati di supporto alle attività turistico ricreative, sia la traslazione delle fasce funzionali nei limiti di cui al precedente Art. 9. Il monitoraggio di norma dovrà essere effettuato durante la stagione invernale o alla fine del ripascimento e fatte salve circostanze particolari determinate da mareggiate fuori stagione.

ALLEGATO TIPOLOGICO DEI MANUFATTI AMMESSI ENTRO L'AMBITO DEL PPA

L'allegato tipologico ha valore prescrittivo per le seguenti tipologie di manufatti contrassegnati con un asterisco: ~~chioschi~~, blocchi servizi, cabine spogliatoio, depositi, servizi igienici, uffici, nuclei attrezzati. Per gli altri manufatti l'allegato tipologico ha valore indicativo, poiché fornisce solo delle indicazioni utili alla loro localizzazione entro l'ambito del PPA. Resta inteso che se la proposta di installazione è conforme all'allegato, essendo quest'ultimo già valutato nel complesso del Piano dell'Arenile, anche dal punto di vista paesaggistico, non può che essere accolta. Proposte differenti devono essere valutate nel merito (osservazione 25.3).